

che "... malgrado tale disciplina, il fenomeno degli aborti cosiddetti <<clandestini>> è tutt'altro che eliminato".

Il Consigliere Pretore Dirigente la Pretura circondariale di Torino ha ribadito la sensazione, già espressa in passato, che "buona parte delle minori ascoltate avrebbero fatto ricorso all'aborto clandestino, qualora non autorizzate all'intervento legale, essendosi le loro decisioni dimostrate sempre irremovibili".

Per la loro completezza, meritano di essere trascritte integralmente le osservazioni del Consigliere Pretore Dirigente la Pretura Circondariale di Ivrea: "L'art. 12 della legge 22.5.1978 n. 194 che prevede il potere del Giudice Tutelare di autorizzare le minori all'interruzione volontaria della gravidanza pur nei casi di mancato assenso dei genitori, pone un'importante limitazione ai poteri inerenti all'istituto della potestà parentale e al generale dovere del genitore di educare i propri figli.

Non va tuttavia dimenticato che la norma in oggetto rappresenta sul piano dell'opportunità un valido strumento per combattere la piaga degli aborti clandestini, finalità non secondaria di tutta la legge n. 194/78.

E' chiaro infatti, che molte ragazze, pur di sfuggire all'umiliazione di dover confessare ai propri familiari - con i quali non vanno spesso d'accordo - una situazione di precoce gravidanza ed una scelta del tutto personale quale è quella di interrompere volontariamente la gravidanza stessa, ricorrono agli aborti clandestini con grave pericolo per la loro salute fisica e psichica.

Si aggiunga che molto spesso una tale rivelazione in famiglia crea reazioni incontrollate ed espone la minore a dover subire repressioni di tipo rieducativo che peggiorano la situazione.

Ulteriore considerazione in favore della norma si riferisce al fatto che la minore la quale pervenga ad una decisione di interruzione della gravidanza molto spesso si presenta alquanto matura sul piano della ponderatezza delle proprie scelte e sente come un limite inaccettabile la necessità di dover raggiungere il diciottesimo anno di età per poter esprimere una scelta tanto personale.

Si ritiene pertanto che la norma di cui all'art. 12 della legge 194/78, applicata due volte nel decorso anno da questo Ufficio, abbia un valore positivo".

Infine va segnalata per la sua novità la considerazione del Procuratore presso la Pretura Circondariale di Avellino:

" Tuttavia, de jure condendo, non si comprende perchè, a differenza degli altri provvedimenti del giudice tutelare (art. 740 C.P.C.), quelli da lui assunti in una materia così delicata debbano restare esenti da reclamo (artt. 12 e 13 L. 194/1978)."

3. LE INIZIATIVE LEGISLATIVE E LE PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI

3.1 LE INIZIATIVE LEGISLATIVE

Con la fine della legislatura sono decadute tutte quelle proposte e quei disegni di legge presentati da vari gruppi parlamentari

e tendenti ad istituire un fondo di solidarietà per le future madri ed a modificare la norma in questione su vari punti quali gli elementi posti a supporto della decisione giurisprudenziale o le condizioni per determinare l'interruzione della gravidanza.

3.2 LE PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI

Il giudice tutelare di La Spezia ha riproposto dubbi sulla costituzionalità della mancata potestà valutativa del giudice a decidere sull'interruzione di maternità verificando la rispondenza delle ragioni poste alla base della richiesta con le circostanze indicate dalla norma, ed indicando nella doverosa valutazione della capacità della minore a considerare appieno le conseguenze dell'atto l'elemento discriminante per consentire o meno l'autorizzazione stessa (documento allegato n. 2).

La Corte Costituzionale peraltro con ordinanza n. 76 del 15/3/96 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata (documento allegato n. 3).

PAGINA BIANCA

**DOCUMENTI
ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

Note RAPIDE

24 aprile 1996

70 ISTAT

L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia

**1995: NOVE
ABORTI OGNI
MILLE DONNE**

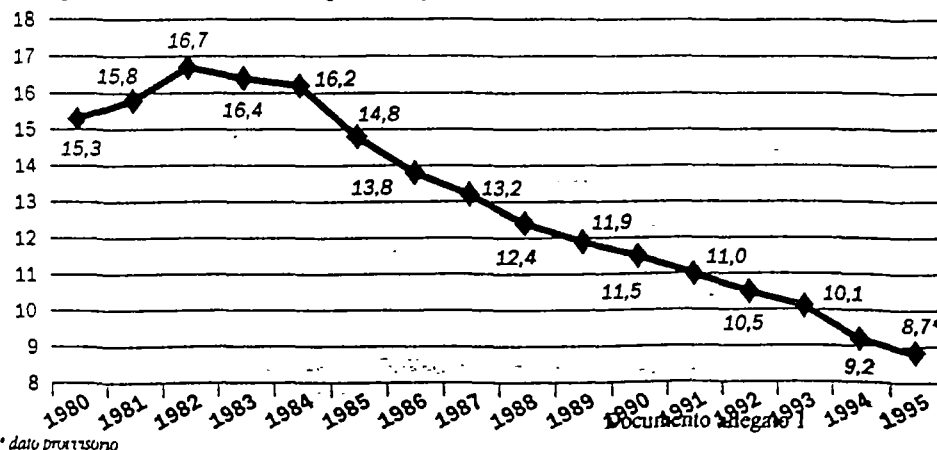
Nel 1978 il Parlamento ha approvato la legge 194 che depenalizza l'interruzione volontaria di gravidanza (ivg). La legge prevede il diritto di ogni donna di interrompere la gestazione per diversi motivi, di ordine terapeutico, sociale, economico o anche psicologico. Dall'entrata in vigore della legge ad oggi il numero delle ivg è sensibilmente diminuito: lungo 14 anni esso è passato per le donne residenti in Italia da 209.000 casi nel 1980 a 132.500 nel 1994 e 124.500 nel 1995 (dati provvisori), avendo toccato il massimo nel 1982 (quasi 230.000 interventi). In questi stessi anni, il tasso di abortività per 1.000 donne in età feconda residenti in Italia (calcolato come rapporto tra il numero delle ivg effettuato da donne fra i 15 ed i 49 anni e l'ammontare della popolazione femminile nella stessa età), è passato dal 15,3 per mille nel 1980 al 16,7 per mille nel 1982, per poi scendere costantemente fino

a raggiungere il 9,2 per mille nel 1994 e l'8,7 per mille (dato provvisorio) nel 1995. All'interno del periodo 1980-1994 si possono identificare due fasi ben distinte nell'andamento dell'abortività volontaria in Italia. In seguito all'attuazione della legge 194 si è verificato un aumento fino al 1984 in tutte le ripartizioni geografiche determinato prevalentemente da due fattori: l'assestamento della rilevazione statistica e la progressiva riduzione dell'abortività clandestina.

Nel 1984 ha avuto inizio una seconda fase di consistente calo dell'abortività, proseguito fino ad oggi su tutto il territorio. Nel decennio 1984-94 il tasso di ivg è diminuito del 43%. La riduzione rispecchia una situazione diversa fra il Centro-nord, dove il calo è stato del 46%, e il Sud e le isole, dove invece la diminuzione è risultata del 37%. Per quest'ultima ripartizione geografica è plausibile che il minor calo dei tassi di abortività sia stato anche causato da una precedente maggiore dimensione relativa del fenomeno della clandestinità e da una più graduale uscita da tale situazione.

L'ABORTIVITÀ VOLONTARIA NEL TEMPO

Figura 1. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Anni 1980-1995



**L'ABORTIVITÀ È
CALATA DEL 50%
IN QUATTRO
REGIONI E DEL 40%
IN ALTRE NOVE**

**Il declino delle ivg nel decennio
1984-1994 nelle diverse regioni**

Nel 1984 ha inizio la fase di calo sistematico e diffuso su tutto il territorio nazionale delle ivg. In quell'anno le regioni a più bassa abortività erano quelle del Nord-est e del Sud, ad eccezione dell'Emilia Romagna e della Puglia. Nel 1994 la riduzione dei tassi rispetto al 1984 è superiore al 50% in quattro regioni e al 40% in altre nove; la diminuzione minore si è registrata in Molise e in Campania (23% circa). L'Emilia Romagna, che nel 1984 era la quarta regione per livello di abortività, è passata in 10 anni al decimo posto della graduatoria (figura 2). Anziogio è il comportamento della Valle d'Aosta, sebbene l'esiguità dei casi consiglia una maggiore prudenza nel trarre conclusioni. La Puglia, pur sperimentando una riduzione del 45%, continua ad essere la regione a più alta abortività. Si può notare che in questa regione si registra un maggior ricorso a strutture sanitarie private rispetto a ciò che avviene nelle altre regioni meridionali.

**Il ricorso all'ivg secondo alcune
caratteristiche socio-demografiche**

L'età. Nel tempo, si registra un calo molto consistente dei tassi di abortività per tutte le classi di età (tabella 2). La diminuzione maggiore, eccettuata l'età 45-49 anni nella quale però vi sono pochissimi casi, si osserva per le donne tra i 25 ed i 29 anni. Poiché 70 donne su 100 in questa classe d'età sono coniugate, si può ipotizzare che il forte calo delle ivg sia dovuto a una loro migliore capacità di regolamentare le scelte riproduttive all'interno del matrimonio, grazie ad un uso più diffuso dei metodi contraccettivi.

Lo stato civile. Una elevata quota di donne che ricorrono all'ivg è composta da coniugate, ma nel tempo essa è andata diminuendo ed è aumentata la frazione complementare: nel 1981 il 27% delle ivg veniva effettuato da donne non coniugate; la percentuale passa al 38% nel 1991 e al 42% nel 1994. La scelta di abortire è divenuta progressivamente meno frequente.

Tabella 1. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni, per ripartizione geografica. Anni 1980-1994

Anni	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole	Italia
1980	17,0	15,1	17,4	12,9	15,3
1984	17,0	14,1	18,5	15,5	16,2
1994	8,8	7,2	10,4	9,8	9,2

Tabella 2. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne residenti, per classe di età. Anni 1984 e 1994

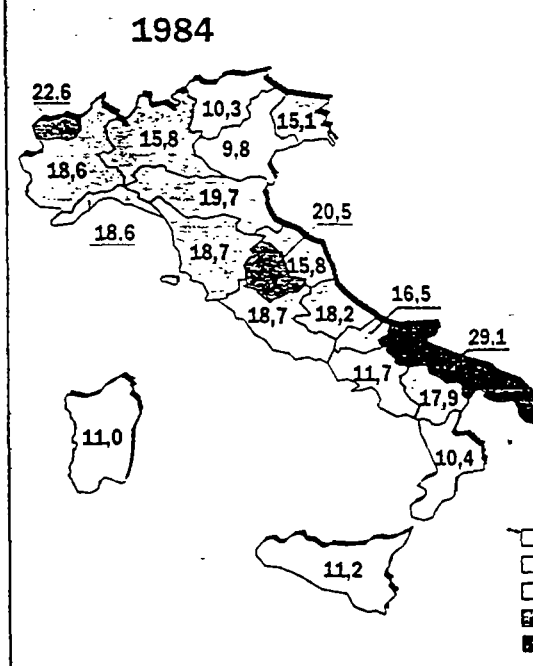
Classi di età	1984	1994	Var. rel. (%)
15-19	6,5	5,6	-13,8
20-24	21,7	11,8	-45,6
25-29	25,9	13,0	-50,0
30-34	25,5	13,7	-46,3
35-39	22,5	12,0	-46,7
40-44	10,4	5,6	-46,1
45-49	1,3	0,6	-53,8
15-49	16,2	9,2	-43,2

Tabella 3. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne residenti per classe di età e stato civile. Anni 1981 e 1991

Classi di età	Nubili			Coniugate		
	1981	1991	Var. rel. %	1981	1991	Var. rel. %
15-19	5,7	4,2	-26,3	20,8	13,6	-34,6
20-24	19,3	11,8	-38,9	25,8	17,6	-31,8
25-29	23,7	15,1	-36,3	25,7	15,5	-39,7
30-34	17,3	16,3	-5,8	25,2	16,7	-33,7
35-39	11,1	11,6	4,5	21,6	15,4	-28,7
40-44	4,0	4,7	17,5	10,6	8,1	-23,6
45-49	0,5	0,6	20,0	1,3	1,1	-15,4
15-49	11,6	9,4	-19,0	17,8	11,8	-33,7

COME È DIMINUITA L'ABOR

Figura 2. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000.



nell'arco del decennio 1981-1991, sia fra le coniugate sia fra le nubili (i confronti dei tassi di abortività secondo lo stato civile sono possibili soltanto negli anni 1981 e 1991, in corrispondenza ai censimenti della popolazione). Tuttavia, tra le coniugate la diminuzione dei tassi è più accentuata e pari al 34% fra i 15 e i 49 anni, a fronte di una diminuzione, comunque elevata, del 19% fra le nubili. È interessante rimarcare che nel 1991 i tassi di abortività delle donne al di sopra dei 25 anni sono molto simili per le coniugate e le nubili, mentre al di sotto dei 25 anni le nubili continuano ancora a registrare livelli molto inferiori rispetto alle loro coetanee coniugate, probabilmente perché non ancora impegnate in rapporti stabili, che certamente aumentano la probabilità di concepimento. Tuttavia, le donne coniugate hanno avuto un ruolo fondamentale nel declino dell'abortività nel corso degli anni 80: grazie a loro si può ritenere che il ricorso all'ivg stia perdendo importanza come strumento di controllo delle nascite, verosimilmente a vantaggio di una più

diffusa ed efficace pratica contraccettiva, cosicché le gravidanze realizzate sono sempre più quelle effettivamente desiderate.

La storia riproduttiva. La struttura dell'abortività secondo la storia riproduttiva della donna si è anche modificata nel tempo: nel 1981 il 73,5% delle ivg veniva effettuato da donne con figli. Tale percentuale è scesa al 65,6% nel 1991 e al 62,7% nel 1994. Le considerazioni che si possono fare con riguardo alla storia riproduttiva sono collegate a quelle già fatte rispetto allo stato civile, poiché in Italia la procreazione avviene quasi esclusivamente all'interno della vita matrimoniale.

Il titolo di studio. Il titolo di studio, che come noto è in Italia un indicatore sintetico ed efficiente della condizione sociale ed economica della donna e del contesto in cui è inserita, discrimina fortemente le scelte abortive. A livelli crescenti di scolarità corrispondono infatti livelli decrescenti dei tassi di abortività sia

**LE CONIUGATE
SPERIMENTANO IL
CALO MAGGIORE
DELL'ABORTIVITÀ**

**LAUREATE E
DIPLOMATE
ABORTISCONO
MENO**

VITA VOLONTARIA IN ITALIA

e residenti, di età 15-49 anni, per regione. Anni 1984-1994

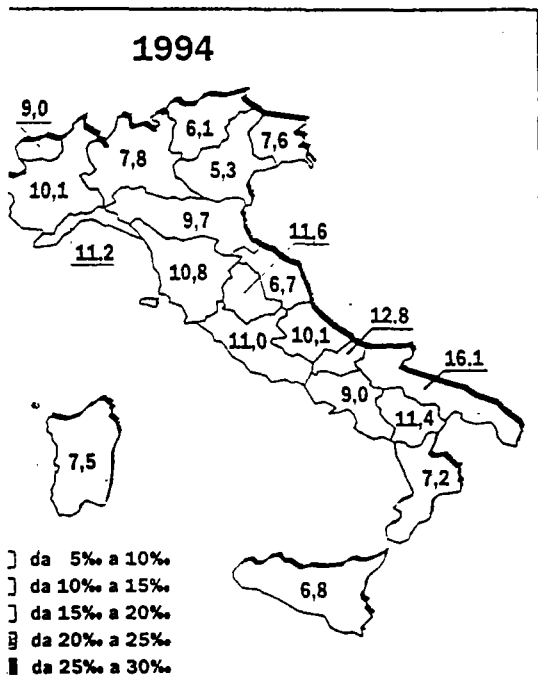
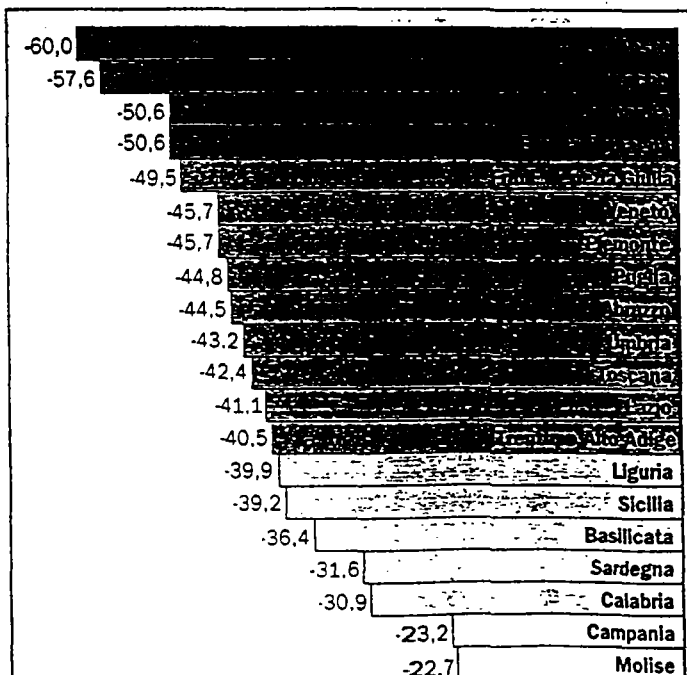


Figura 3. Variazione relativa (%) del tasso di ivg per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni fra il 1984 e il 1994, per regione



L'ABORTIVITÀ VOLONTARIA SECONDO IL TITOLO DI STUDIO

Tabella 4. Interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne residenti, per classe di età e titolo di studio. Anni 1981 e 1991

Classi d'età	nessuno o licenza elementare o media inferiore			Titolo di studio		
	1981	1991	Var. rel. (%)	1981	1991	Var. rel. (%)
15-19	5,7	4,2	-26,3			
20-24	23,9	16,4	-31,4	18,8	10,0	-46,8
25-29	27,4	18,9	-31,0	20,7	13,0	-37,0
30-34	25,6	19,8	-22,7	19,6	13,0	-33,7
35-39	20,9	16,5	-21,1	17,1	12,0	-29,8
40-44	9,7	8,0	-17,5	8,8	6,8	-22,7
45-49	1,2	1,0	-16,7	1,2	1,0	-16,7
15-49	15,0	11,2	-25,3			
20-49	17,2	12,9	-25,0	17,2	10,3	-40,1

nel 1981 sia nel 1991 per tutte le classi di età, eccettuate le donne fra i 45 e i 49 anni. Dagli andamenti descritti nella tabella 4 si deduce che le donne con la licenza media superiore o la laurea hanno ridotto più delle altre il ricorso all'ivg, con una diminuzione del tasso di abortività del 40% contro il 25% per le donne con titolo di studio uguale o inferiore alla licenza media. All'interno dei due gruppi la diminuzione dei tassi fra il 1981 e il 1991 è via via inferiore passando dalle classi giovani a quelle più avanzate. Le differenze più sensibili, a favore delle

donne più istruite, si registrano per le età dai 20 ai 34 anni. Fra le donne con livello d'istruzione più elevato è dunque percepibile un comportamento riproduttivo orientato con sempre maggiore consapevolezza ed efficacia alla pianificazione delle nascite.

I risultati fin qui descritti portano a ritenere che vi siano margini per progredire verso l'ulteriore riduzione del numero di interruzioni volontarie della gravidanza, che potrà essere favorita da opportune campagne di educazione e prevenzione.

Per informazioni:
ISTAT,
Relazioni esterne e
rapporti con la stampa,
Via Cesare Balbo 16
00184 - Roma
Tel: 06/4673.2243
4673.2244
Fax: 06/4673.2375
4673.2626

DAL 1996 ABBONAMENTI SU MISURA

Dal 1° Gennaio 1996 accedere all'informazione statistica è non soltanto più facile ma anche più conveniente.

L'Istat ha infatti messo a punto nuove forme di abbonamento per settore omogeneo di interesse.

L'abbonamento al settore "Sanità", ad esempio, consente di ricevere, oltre ai tradizionali Annuari, anche le nuove collane Argomenti ed Informazioni.

La prima riporta studi ed approfondimenti sui dati relativi al servizio sanitario ed alle condizioni di salute della popolazione; la seconda, strettamente correlata ai tempi delle elaborazioni, consente di avere a disposizione tempestivamente dati su supporto informatico.

Desidero ricevere informazioni sulle nuove forme di abbonamento relative ai seguenti settori di interesse:

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Area Generale | ☐ Giustizia | ☐ Industria |
| ☐ Ambiente e territorio | ☐ Famiglia e società | ☐ Servizi |
| ☐ Popolazione | ☐ Lavoro | ☐ Conti nazionali |
| ☐ Sanità | ☐ Prezzi | ☐ Pubblica Amministrazione |
| ☐ Cultura | ☐ Agricoltura | ☐ Commercio Estero |

Nome _____ Cognome _____

Ente/Società _____

Indirizzo _____ N _____ CAP _____

Città _____ Prov _____ Tel. _____ / _____ Fax _____ / _____

70 ISTAT

Inviare la richiesta di informazioni via fax al numero (06) 4673.4187 oppure spedire a:
ISTAT - Dipartimento Diffusione e Banche Dati - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma

NR0

IL GIUDICE TUTELARE

C204.4054

presso la Pretura di La Spezia

Vista la richiesta di interruzione di gravidanza avanzata

in data 17 maggio 1995 da

rante in La Spezia - Via Genova, 183, minore degli anni 18;

Vista la relazione in data 22 maggio 1992 della locale struttura socio-sanitaria;

Sentita personalmente la richiedente;

Ritenuto che la madre della minore ha manifestato il suo assenso all'interruzione della gravidanza, nel mentre il padre della minore non risulta avere alcun rapporto con la minore stessa;

osserva

Non si dubita in primo luogo (e non è quindi il caso di difendersi particolarmente sul punto) che l'applicazione della norma in esame dà luogo ad un vero e proprio giudizio e quindi all'esercizio della giurisdizione, sia pure nella forma della giurisdizione, non contenziosa o volontaria, cosicchè non può in alcun modo ritenersi precluso al giudice l'esercizio del potere-dovere di vagliare la conformità dell'applicanda norma al dettato costituzionale. Viene in considerazione, a questo proposito, in primo luogo il disposto del secondo comma dello art. 12 della legge 22 maggio 1978, n° 194, là dove recita che il "il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza".

E' fermo convincimento dello scrivente che la valutazione da tale norma affidata al giudice tutelare non possa non comportare la verifica della rispondenza tra le ragioni addotte e i parametri di cui all'art. 4 della legge e cioè della norma che indica analiticamente le circostanze che legittimano in linea generale l'interruzione volontaria della gravidanza; ed invero, per i motivi che seguono, non si ri-



tiene in alcun modo di poter condividere l'assunto pur manifestato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n° 462 del 1988), secondo cui il provvedimento in questione rimarrebbe esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, "in quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati .. dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia", entrando nella procedura tutelare "quale antecedente specifico e presupposto di carattere tecnico"; con la conseguenza, cui perviene in detto provvedimento la Corte Costituzionale, che "l'intervento del Giudice Tutelare essendo limitato alla sola generica sfera della capacità del soggetto, così come accade per analoghe fattispecie (v. Art. 414 c.C.), il diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore è in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla capacità della giovane di dare adeguata valutazione alla gravità e all'importanza dell'atto che si accinge a compiere. Ma questa limitazione dell'intervento integrativo del magistrato alla valutazione esclusiva della capacità del soggetto minorenne a determinarsi in tale delicatissima materia non pare assolutamente convincente ed è proprio il richiamo, fatto dalla Corte al caso analogo dell'intervento del Giudice Tutelare nei provvedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti i soggetti incapaci, a convincere viepiù della insostenibilità dell'assunto. Proprio in quanto mirante ad integrare la volontà del soggetto incapace ai fini del compimento di un atto avente il massimo rilievo (anche) sotto il profilo giuridico, il provvedimento autorizzatorio del magistrato, non difformemente da quanto si verifica nel caso dell'assenso dato dal genitore o dal tutore, si risolve in una manifestazione di volontà, convergente con quella del minore verso il medesimo oggetto, e pertanto non si vede come possa essere affermato il carattere meramente esterno di un atto, che, essendo diretto, in caso di autoriz-

zazione, verso un contenuto specifico, comporta di necessità una valutazione del contenuto intrinseco dell'atto, che si viene autorizzando. Per restare all'analogia formulata nella sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, nessuna dubita che in materia di volontaria giurisdizione, e più in particolare per quanto attiene agli specifici compiti affidati al Giudice Tutelare, 'mai potrebbe essere autorizzato, ad esempio, con il limitare il proprio esame alla generica sfera della capacità del soggetto, il compimento di negozi giuridici che fossero nulli per contrasto con norme imperative; a maggior ragione quindi pare impossibile allo scrivente sottrarsi, rifugiandosi dietro la fragile copertura di un mascheramento e mimetismo puramente verbale, all'obbligo di previamente valutare, se la manifestazione di volontà che viene chiamato ad eventualmente autorizzare sia diretta a conseguire risultati inconciliabili con il disposto della vigente Costituzione, in quanto lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo, solennemente riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione stessa.' Giova prendere le mosse, a tale proposito, della storica sentenza n° 27 del 12 febbraio 1975 della Corte Costituzionale, la quale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale (parziale) dell'allora vigente art. 546 c.p., in quanto lesivo del bene, costituzionalmente garantito, della salute della gestante, ha tracciato con grande chiarezza le linee direttive di una futura disciplina della delicata materia, tale da renderla non contrastante con i principi della vigente carta costituzionale. E' stato pertanto chiaramente evidenziato come la tutela giuridica del concepito abbia fondamento costituzionale, alla luce sia del disposto di cui all'art. 31, secondo comma, che impone espressamente la protezione della maternità, sia, più in generale, e soprattutto, in forza del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione, che riconosce e ga-

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo "tra i quali non può^{non} collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito", con particolare riguardo al primo e fondamentale diritto del medesimo alla vita. Tale tutela può venire meno, secondo tale insegnamento, solamente se viene, per così dire, in collisione con la concorrente tutela di altro bene costituzionalmente garantito avente un'importanza ritenuta prevalente, quali la vita e la salute di chi è già persona, come la madre. Tale operazione di bilanciamento comparativo della tutela di beni costituzionalmente rilevanti, sempre secondo il chiaro pensiero manifestato dalla Corte Costituzionale (che non si ritiene assolutamente essere stato superato da successive considerazioni giuridicamente rilevanti) comporta che solamente il pericolo di una grave compromissione della salute della donna potrebbe consentire il sacrificio del fondamentale diritto alla vita del concepito; da notare che le considerazioni che precedono non sono state formulate dalla Corte Costituzionale solamente nell'ambito della trama argomentativa della pronuncia, ma sono state praticamente recepite e trasfuse nella parte dispositiva di una sentenza di illegittimità costituzionale, in cui con estrema precisione sono stati tracciati i limiti al di là dei quali la tutela della vita del nascituro deve essere assolutamente prevalente, in quanto costituzionalmente garantita; del resto, la stessa legge n° 194/78, in linea puramente teorica, presta un formale ossequio a tali principi, affermando che lo Stato "tutela la vita umana dal suo inizio". In realtà però ————— i meccanismi predisposti dalle successive disposizioni della legge (in particolare degli artt. 4, 5 e 12) vanificano completamente tale riconoscimento, riducendolo, all'atto pratico, al livello di una semplice declamazione retorica.

Ed invero, ad avviso di questo Giudice Tutelare, tale considerazione vale sia per quanto riguarda la norma di diritto sostanziale contenente l'elencazione dei casi in cui è consentita l'interruzione volontaria della gravidanza, sia, e ancor più, per quanto riguarda le norme procedurali che consentono di addivenire alla decisione di abortire.

Quanto alla prima, contenuta nell'art. 4 della legge, pare evidente che i riferimenti in essa contenuti, tra l'altro alle condizioni economiche, sociali e familiari (nel caso di specie, la minore ha in modo particolare evidenziato le sue condizioni economiche) dilatano singolarmente la configurabilità di una situazione di pericolo per la salute della donna, consentendo di sussumere indebitamente, in tale concetto, situazioni che, anche secondo il comune modo di sentire, non danno luogo a pericolo alcuno, bensì solamente a disagi ed incomodi (quasi che la scelta di procreare non comporti comunque, in ogni caso, per un genitore responsabile e in primo luogo per la madre, disagi ed incomodi); si è comunque, ad avviso dello scrivente, del tutto al di fuori dell'ambito in cui, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale dianzi richiamata, il diritto alla vita del concepito, pur avendo un saldissimo fondamento costituzionale, può essere sacrificato.

Si osserva però come i limiti, ormai vaghi e blandi oltre che del tutto insoddisfacenti, entro cui la norma sostanziale consente tale sacrificio, finiscono poi, nella realtà effettuale (ove non si voglia volontariamente chiudere gli occhi dinanzi alla stessa), per essere vanificati in modo totale, dal momento che la procedura prevista consente solamente di prendere atto della manifestazione di volontà della donna che intende interrompere la gravidanza, volontà che, per il solo fatto di essere manifestata nelle forme di

cui all'art. 5 della legge, fa presumere "juris et de jure" la sussistenza delle condizioni che consentono la soppressione della vita del concepito.

Questo giudice tutelare si domanda come tale diritto alla vita, costituzionalmente tutelato, sia garantito da una normativa che conferisce alla donna, nella realtà, un vero e proprio diritto di vita e di morte sul predetto ^{del} concepimento, che non è un ammasso di cellule informi, né tanto meno una "portio viscerum mulieris", ma un essere umano vivente. Non pare quindi infondato il dubbio sulla conformità delle norme, di cui questo giudice tutelare deve fare applicazione ai fini della definizione della presente procedura, agli art. 2 e 31 cpv. della Costituzione.

P. Q. M.

IL GIUDICE TUTELARE

visto l'art. 23 L. 11.3.1953, n° 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata di ufficio, del combinato disposto degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22/5/1978, n° 87, nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti evitabile per la salute della madre, per contrasto con gli artt. 2 e 31 cpv. della Costituzione;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso ;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Due Camere del Parlamento.

La Spezia, 25 maggio 1995

Il Collaboratore di Cancelleria
(Luciana Fiorini)

Luciana Fiorini

IL GIUDICE TUTELARE
dott. Vito Putignano